



COMUNE DI LIPARI  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
"Eolie, patrimonio dell'umanità"

N. 65 /Reg. Delibere

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso da [REDACTED] per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 13 : 00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito **auto-convocazione**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

n° ordine	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	<b>Dott. Riccardo GULLO - SINDACO</b>	X	
2	<b>Rag. Saverio MERLINO - Vice-Sindaco</b> (in ritardo)	X	
3	<b>Dott. Giovanni IACOLINO - Assessore</b>	X	
4	<b>Dott.ssa Cristina ROCCELLA - Assessore</b>		X
5	<b>Sig. Salvatore PUGLISI - Assessore</b>	X	
6	<b>Dott.ssa Carolina BARNAO - Assessore</b> (in ritardo)	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Presiede il Sindaco: dr. Riccardo GULLO

Partecipa il Vice Segretario Dott. Francesco Subba

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Dirigente del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole
- il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 17, lett. c) del R.O.G.U.S., parere favorevole

**VISTA** la proposta di deliberazione oggettivata presentata dal Sindaco e dal Dirigente dell'Ufficio Legale e Contenzioso avente ad oggetto: **“Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso da [REDACTED] per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG”**, che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”);

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n°48/1991;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione come sopra individuata e formulata che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”).

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**RAVVISATA** la necessità di dichiarare urgente e immediatamente esecutiva la presente deliberazione, al fine di porre in essere gli adempimenti successivi.

**VISTO** l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 n°44;

Per quanto sopra specificato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva



# COMUNE DI LIPARI

*Città Metropolitana di Messina*  
*\*Eolie Patrimonio dell'Umanità\**

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO	<b>Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso da [REDACTED] per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG.</b>
---------	---

## *Premesso*

CHE con ricorso ex art. 281 decies e seguenti c.p.c., notificato il 04/03/2024, il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio il Comune di Lipari innanzi al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto intimando l'Ente al pagamento della somma complessiva di € 24.819,63 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale R.G.N. R. n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona P.G.;

CHE il sig. [REDACTED] è stato sottoposto a procedimento penale R.G.N.R. n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), di truffa aggravata (art. 640 commi 1 e 2 c.p.) e di falso ideologico (art. 479 c.p.) e che le superiori imputazioni venivano mosse dalla Procura Territoriale nella qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Lipari;

CHE con note prot. 44070 del 23/11/2023 e 47594 del 19/12/2023 il sig. [REDACTED] comunicava di essere stato assolto, rispetto alle superiori imputazioni di reato, nel primo grado di giudizio dal reato di abuso di ufficio con la formula "perché il fatto non sussiste" e dal reato di truffa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", parimenti veniva assolto dal reato di falso ideologico dalla Corte di Appello di Messina "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato";

CHE, mediante messaggio di posta certificata introitato al protocollo generale dell'Ente assunto al protocollo con il n. 8899 del 05-03-2024 l'avv. Luca Frontino, quale procuratore e difensore del sig. [REDACTED], notificava il decreto di fissazione udienza disposta dal Giudice, dott. Giuseppe Lo Presti del Tribunale civile di Barcellona P.G., in data 20.01.2024 (R.G.n.38/2024), udienza fissata per la comparizione delle parti il 23 maggio 2024 alle ore 9:30;

Che la richiesta di rimborso trae il suo fondamento dagli art. 39 della L. R. 145/1980, rubricato "Patrocinio Legale" ed art. 24 della L.R. 30/2000 di interpretazione autentica della precitata

norma, la quale estende la tutela legale prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche agli amministratori pubblici;

CHE, l'art 86, comma 5, del TUEL, così come sostituito dall'art. 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”* convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, nell'indicare quale presupposto il rispetto del cd. *“principio di invarianza finanziaria”*, prevede che *“Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; - c) assenza di dolo o colpa grave.”*

CHE con nota prot. 9396 dell' 8/3/2024 inviata al sig. ██████████, presso lo studio dell'avv. Luca Frontino, l'Ufficio Legale e Contenzioso del Comune di Lipari evidenziava le importanti carenze documentali (copie integrali delle sentenze di primo grado e di appello, prova dell'esborso economico relativo al rimborso richiesto, comunicazione preventiva di nomina del legale ai fini dell'atto di gradimento, modalità applicative del tariffario forense di cui al DM 55/2014 e s.m.i. ai fini della determinazione della tariffa applicata in fattura etc..) documentazione necessaria al fine di comprendere i presupposti sottesi alla domanda di rimborso ed in assenza dei quali non è stato possibile avviare il necessario procedimento amministrativo ed effettuare le propedeutiche valutazioni circa la ricorrenza dei presupposti di legge e la necessaria insussistenza di conflitti d'interesse, ai fini dell'eventuale accoglimento dell'istanza;

CHE come univocamente evidenziato da autorevoli pronunciamenti della Corte di Cassazione e della magistratura contabile, l'ordinamento non annovera un principio generale che consenta di affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese di assistenza legale per gli amministratori degli enti locali, non configurandosi pertanto l'assistenza legale in favore dei propri dipendenti/amministratori quale atto dovuto caratterizzato da automatismo, la quale diversamente costituisce una decisione dell'ente locale basata sull'accertamento della ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge, dell'insussistenza di conflitti d'interesse e su rigorose valutazioni che occorre effettuare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche;

CHE il Ministero dell'interno in un recentissimo parere prot. n. 16012 del 30/05/2023 reso in materia di *“status degli amministratori locali”* ha osservato che *“ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali per gli amministratori locali in assenza di un mancato accordo preventivo con l'ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all'autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale”*, con la rigorosa osservanza di prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile, rientrando nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali;

CHE l'ente pubblico deve dunque verificare che siano presenti tutti i presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento del diritto al rimborso prima di assumersi l'onere delle spese legali, dunque, nel caso di specie, il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile soltanto in caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione con formula pienamente assolutoria, nel rispetto condizionante dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

CHE pertanto l'Ente è chiamato a verificare la mancanza di conflitto di interessi tra gli atti dell'amministratore e l'ente, la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata ed ai doveri dell'ufficio e la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione che accerti l'insussistenza del dolo o della colpa grave.

CHE dall'esame delle sentenze relative al procedimento penale R.G.N.R. n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG. e nello specifico della sentenza Tribunale di Barcellona P.G. – sez. penale n. 895/2017 e della sentenza Corte d'Appello di Messina – sez. penale n. 85/2019, documentazione che l'Ente ha acquisito aliunde, si ritiene non siano ravvisabili i presupposti legittimanti, nei termini richiesti dall'ordinamento, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di patrocinio legale in favore del sig. ██████████ e nello specifico la condotta per la quale le sentenze penali in argomento hanno evidenziato una posizione sostanziale non completamente esente da responsabilità in merito alla condotta dell'amministratore, con particolare riferimento alla documentazione inerente il rimborso delle spese per l'unico pasto consumato, non sembrano correlabili a "fatti compiuti nell'esercizio della funzione amministrativa" bensì ad atti posti in essere "in occasione del correlato espletamento della funzione amministrativa" e ciò, vale già a recidere il nesso causale per la verifica della fattispecie che darebbe diritto al rimborso delle spese da parte dell'ente locale;

CHE, infatti, la condotta posta a base del processo penale non inerisce all'avvenuta adozione o deliberazione di atti e/o provvedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, rispetto alla quale – in astratto – non vi sarebbe luogo a possibili conflitti di interesse (salvi gli eventuali casi di dolo o colpa grave) ma riguarda invece la produzione di ricevute irregolari per la giustificazione delle spese sostenute nel corso di una missione fuori dal territorio locale che quindi pone l'autore della condotta medesima, fin dall'inizio, in posizione pretensiva nei confronti del Comune e quindi in chiaro ed evidente conflitto d'interessi con quest'ultimo;

CHE nel caso di conflitto d'interessi - ab origine - dell'amministratore locale l'unica possibilità di poter accedere al rimborso è costituita da una sentenza di piena assoluzione che nel caso di specie non si riscontra stante che, come si legge direttamente dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 85/2019, per gli imputati condannati in primo grado per il reato di falso in atto pubblico (tra i quali il sig. ██████████) *"la formula da adottarsi è quella per cui il fatto non è previsto dalla legge come reato, trattandosi di alterazione di scritture private costituente un artificio assorbito nel contesto di una astratta condotta di truffa...OMISSIS...Alla formula di "insussistenza del fatto", certamente più favorevole la Corte non reputa di poter accedere in tutti i casi in cui si profila comunque la presentazione di ricevute alterate o irregolari, non imputabili correttamente alla missione svolta"*;

CHE l'eventuale liquidazione di somme a titolo di rimborso per spese legali in assenza dei presupposti legittimanti creerebbe un ingiustificato pregiudizio a danno dell'Ente con conseguente responsabilità di natura erariale a carico di coloro che concorrono alla liquidazione, la quale soggiace sempre alla rigorosa osservanza di prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile;

***Ritenuto***

- ***Che*** sussistono, pertanto, giustificati motivi resistere in giudizio alla infondata pretesa del ricorrente, anche al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ***Che*** nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 e di quello ulteriore di adeguatezza ed economicità, quanto alla dimostrazione di competenza e professionalità, il Comune di Lipari ritiene di poter affidare l'incarico all'avv. FULVIO CINTIOLI (C.F.: CNTFLV52A02F158I), del Foro di Messina, con studio professionale in Messina, via Ghibellina n. 12, il quale ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;

***Dato atto,***

- ***Che*** il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile oltre che dal curriculum professionale dai risultati raggiunti nell'occasione di precedenti incarichi;
- ***Che*** in ogni caso, l'economicità dell'incarico parimenti imposta dall'applicazione dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 resta garantita per effetto dell'applicazione, ritenuta irrinunciabile, da parte di questo Ente, dei parametri tariffari minimi di cui al D.M. n° 147/2022, e che l'incondizionata accettazione di tale criterio costituisce presupposto preliminare ed indefettibile per l'affidamento dell'incarico;

***Precisato,***

- ***Che*** in base al D.M. n° 147/2022 il compenso per tale tipo di controversia per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, può essere fissato nella somma complessiva di **€ 3.706,16** (comprensiva di spese generali al 15%, IVA, CpA e R.A.) - in applicazione dei parametri tariffari minimi di cui al D.M. n° 147/2022;

***Ritenuto*** necessario procedere per i motivi meglio precisati in premessa alla costituzione in giudizio dell'Ente e dato atto, a tal fine, che tali importi sono sempre da imputare a carico del Cap. 138 del corrente bilancio di esercizio.

***Visto***

- l'allegato disciplinare d'incarico con cui vengono regolati i rapporti fra l'Ente ed il professionista incaricato;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.AA.EE.LL.;

***Si propone***

1. DI CONFERIRE incarico per la costituzione del Comune di Lipari nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso ad istanza del sig. [REDACTED] per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG;
2. DI NOMINARE, per i motivi sopra esposti, l'Avv. FULVIO CINTIOLI, del Foro di MESSINA, con studio professionale in MESSINA, via Ghibellina n. 12, quale legale di fiducia per

rappresentare e difendere questa Amministrazione nella procedura in questione, munendolo del più ampio mandato di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune.


3. DI STABILIRE, giusta la condizione in premessa, che la somma di € 3.706,16 (comprensiva di spese generali al 15%, IVA, CpA e R.A.), importo determinato in applicazione dei parametri tariffari minimi di cui al D.M. n° 147/2022 quale compenso professionale, comprende le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e che l'accettazione di tali limiti di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico.
4. DI IMPEGNARE la complessiva somma € 3.706,16 con imputazione di spesa al **Cap. 138** dal titolo "Spese per incarichi a legali e sentenze giudiziarie" del corrente esercizio.
5. DI ASSEGNARE nell'immediato al Segretario Generale quale Dirigente dell'Ufficio Contenzioso e Legale dell'Ente la somma di € 3.706,16 per le finalità di cui sopra demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale.
6. DI DARE ATTO che il compenso così determinato discende direttamente dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n° 55/2014 nel testo oggi modificato dal D.M. n° 147/2022 con applicazione di uno scaglione di riferimento parzialmente derogatorio e più vantaggioso per l'Ente rispetto a quello indicato dall'art. 21, comma 7, del citato D.M. n° 55/2014 e s.m.i. e ciò anche in relazione alla valutazione circa la complessità intrinseca della questione oltre che per le richiamate esigenze di economicità, efficacia ed efficienza.
7. DI APPROVARE lo schema di disciplinare d'incarico per prestazioni professionali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
8. DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio dell'Ente.

Lipari, 03/04/2024

**per l'istruttoria**  
dr Giuseppe TORRE



**Il proponente**  
**SINDACO**  
dr. Riccardo GULLO



**Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari  
nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG,  
iscritto al RG. n. 38/2024 promosso ad istanza del sig. ██████████**

VALORE DELLA CONTROVERSIA e Scaglione di riferimento:  
da € 5.201,00 ad € 26.000,00

*Liquidazione giudiziale compenso avvocati*  
*Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 - Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) - ambito: Tribunale Civile*

<b>Descrizione</b>	<b>spese</b>	<b>compensi</b>
Spese per contributo unificato		
<b>Compensi (valori minimi)</b>		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 460,00
<b>2. - fase introduttiva</b>		€ 389,00
<b>3. - fase istruttoria</b>		€ 840,00
<b>3. - fase decisionale</b>		€ 851,00
<b>Sub-totale</b>	€ 0,00	€ 2.540,00
spese generali 15%		€ 381,00
<b>Sub-totale</b>	€ 0,00	€ 2.921,00
CpA 4%		€ 116,84
IVA 22%		€ 668,32
<b>TOTALE SPESE E COMPENSI</b>		<b>€ 3.706,16</b>



# Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina  
Eolie, Patrimonio dell'Umanità



AVVOCATURA E CONTENZIOSO

Web: <http://www.comunelipari.gov.it/> – PEC: [protocollo@pec.comunelipari.it](mailto:protocollo@pec.comunelipari.it) – Tel.: 0909887246-  
P.zza Mazzini n.1 – 98055 Lipari (ME) – C.F.: 00387830839 – P.I.: 00717150833

## SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

TRA

Il **Comune di Lipari** (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della dr. Giuseppe TORRE che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di Dirigente dell'Ufficio legale e contenzioso,

E

l'Avv. \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), con studio in \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_  
(Partita I.V.A. ....)

### Premesso:

- che il COMUNE DI LIPARI deve procedere alla costituzione nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso ad istanza del sig. [REDACTED] per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n..... del ..... si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale.

### Tutto ciò premesso,

**Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.**

1) L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Lipari nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso ad istanza del sig. [REDACTED] per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG.

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è pari ad **€ 3.706,16** (comprensivo di spese non imponibili, spese generali 15%, IVA, CpA e R.A.), con imputazione di spesa da ripartire sul bilancio di esercizio nell'annualità 2024, come da prospetto allegato alla delibera di incarico, quale compenso professionale per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro verifica e quantificazione delle stesse.

**3) Il Comune corrisponderà il compenso per fasi, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, e previa presentazione di fattura elettronica per gli oneri compresa nell'importo di cui al superiore punto 2).**

**4) Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso così determinato discende direttamente dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n° 55/2014 nel testo oggi modificato dal D.M. n° 147/2022 con applicazione di uno scaglione di riferimento parzialmente derogatorio e più vantaggioso per l'Ente rispetto a quello indicato dall'art. 21, comma 7, del citato D.M. n° 55/2014 e ciò, anche in relazione alla valutazione circa la complessità intrinseca della questione oltre che da specifiche esigenze di economicità, efficacia ed efficienza.**

**5) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.**

**6) Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro un congruo termine dalla data di sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.**

**7) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, il professionista comunicherà tempestivamente la necessità dell'integrazione dell'impegno spesa, motivando dettagliatamente sul punto. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.**

**8) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che**

inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

10) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

11) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

12) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

13) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

14) Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Per il Comune di Lipari

Il Professionista Incaricato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. legale per la costituzione del Comune di Lipari nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona PG, iscritto al RG. n. 38/2024 promosso da Fonti Gesuele per la corresponsione, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al RG n. 573/2012 Procura della Repubblica di Barcellona PG

*Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n° 267/2000 e art. 12 L.R. n°30/2000*

Settore	<b>Ufficio Contenzioso e Legale</b>	Servizio	
Ufficio			

*per la regolarità tecnica si esprime parere*

**FAVOREVOLE**

Lipari, li 03 APR 2024

Il Dirigente Ufficio Contenzioso e Legale  
Segretario Generale  
avv. Giuseppe TORRE

**SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"**

*per la regolarità contabile si esprime parere*

Si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Lipari, li 03 APR 2024

Il Dirigente II settore Economia e Finanze  
dott. Carmelo CALABRESE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lett. C) del R.U.O.S esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Lipari, li 03 APR 2024


Il Segretario Generale  
avv. Giuseppe TORRE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore Anziano



**Il Sindaco**  
dr. Riccardo GULLO



**Il Vice Segretario Generale**  
dr. Francesco SUBBA



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n° \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

**L'addetto alla pubblicazione**

Sig. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

- [ ] è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.1 comma1):  
[ ] con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari art. 4, comma 3 e 4 della L.R.  
n°23/97

Dalla Residenza Municipale,

**Il Segretario Generale**  
dr. Giuseppe TORRE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
b)  perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

**Il Vice Segretario Generale**  
dr. Francesco SUBBA



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici:

Lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_